

Gas: attenzione agli impianti!

L'adeguamento degli impianti per uso domestico, fissato per il 31 dicembre 1998

Dopo una serie di proroghe, il Dpr 15 maggio 1998 n. 218 "Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico" (Gazzetta Ufficiale 9 luglio, n. 158) ha fissato al 31 dicembre prossimo il termine per adeguare gli impianti che esistevano alla data del 13 marzo 1990, giorno dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" (in generale) - Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990 - ai requisiti di sicurezza dell'art. 2 del Dpr di cui sopra.


Devono così risultare garantiti: a) l'idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi; b) l'idoneità all'aerazione negli ambienti dove sono installati gli apparecchi; c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione; d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile; e) la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti. Il Dpr ha poi elencato i criteri di verifica dei requisiti di sicurezza.

Dunque, anche gli impianti dei vecchi edifici (e sono considerati tali quelli realizzati fino al 13 marzo 1990) devono essere adeguati a quanto prescritto dalla legge n. 46/90 in tema di sicurezza. Le norme al riguardo sono variamente disseminate e intrecciate in una decina di provvedimenti (compresi i decreti legge e le leggi di conversione delle proroghe, "note" e circolari ministeriali); per cui, date le circostanze, non è possibile trattare, qui, l'argomento con i riferimenti alla fonte normativa.

Ci limiteremo, dunque, a qualche cenno generale, necessariamente empirico, con il solo scopo di mettere sull'avviso gli interessati - una vera moltitudine, per non dire la quasi generalità - affinché, perlomeno, siano posti a conoscenza dell'esistenza del problema e delle possibili conseguenze, anche gravi, di un'eventuale inottemperanza alle nuove norme.

Molti avranno notato dalle strade, che sulle pareti esterne degli edifici hanno fatto la loro comparsa aperture dalle dimensioni - più o meno - d'una spanna, munite di grata. Si tratta delle superfici di aerazione permanente che ora sono obbligatorie anche nelle abitazioni private quando nel locale funziona un apparecchio termico a gas.

In questi casi, l'ottemperanza alle norme può es-



sere assicurata con relativa facilità, tenendo presente, però, che superficie ed ubicazione delle aperture di aerazione sono regolamentate da un Decreto ministeriale del 1996.

Fonti di preoccupazione e di un impegno enormemente maggiori sono costituiti, invece, dall'esistenza di impianti termici di portata complessiva maggiore di 35 kw (per convenzione considerata corrispondente al valore di 30.000 kcalh) alimentati da combustibili gassosi. In queste circostanze si porrà l'alternativa: a) se le esigenze dell'impiego lo consentono, sostituire l'impianto con uno di potenzialità inferiore a detta soglia; b) conservare l'impianto esistente, ottemperando però alle nuove prescrizioni, con l'attuazione, tra l'altro, di complesse e costose opere murarie.

È comunque da tenere presente che l'inottemperanza comporta rischi di cospicue ammende ed inoltre di pesanti responsabilità civili ed anche penali.

Consiglio: rivolgersi ad un installatore qualificato, sottoporgli la situazione e chiedere tutte le delucidazioni.

Vittorio Martinelli